



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 dicembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **POLYEDRA SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Giovanni Gamna e Ilaria Merla, assistiti da Roberta Rossetti di CONFCOMMERCIO Milano-Lodi-Monza e Brianza;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Montagni;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Mario Piovesan;
- per UILTuCS UIL Naz.le, Mario Piovesan in forza di delega agli atti del Ministero.

E', altresì, presente ampia rappresentanza delle RSU ed RSA, come da foglio firma agli atti del Ministero.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto, inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio", con comunicazione del 06.09.13 ha attivato la procedura di cui in epigrafe, dichiarando in esubero n. 64 lavoratori, su un organico complessivo di 245 dipendenti (di cui n. 6 dirigenti);
- con successiva nota trasmessa in data 11.11.13 (Prot. n. 24254 del 15.11.13) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale e, pertanto, lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente (nota prot. 25695 del 05.12.13) le Parti sociali, per la prosecuzione del confronto in sede amministrativa, all'incontro del 10.12.13, rinviato alla data odierna con nota del 06.12.13 (prot. 25823);
- nel corso della presente riunione, la Società ha illustrato gli andamenti economici negativi, registrati nel periodo 2010-2012 e prospettici per l'anno in corso, generati in conseguenza della crisi che ha investito il settore della produzione della carta patinata e, prodottisi di riflesso sul

settore della distribuzione, in cui opera l'Azienda. Per far fronte a tale situazione - stante l'insostenibilità economica del mantenimento dell'attuale struttura dell'attività produttiva, ed in coerenza ai piani industriali varati dal Gruppo Lecta, che ha acquisito il capitale sociale di Polyedra spa nel luglio 2012 - la Società ha predisposto un programma complessivo di riorganizzazione e ristrutturazione, che prevede interventi mirati al ridimensionamento ed alla cessazione di alcune attività e posizioni organizzative, in un'ottica di efficientamento e di ridefinizione dei processi produttivi. In particolare, il piano di risanamento economico aziendale prevede interventi mirati sulla struttura logistica e sulle attività amministrative e di Customer Service, che saranno concentrate in un numero minore di unità operative rispetto a quelle attuali. Nella medesima ottica di razionalizzazione operativa, si procederà alla soppressione di alcune posizioni organizzative, principalmente di staff, le cui attività non risultano più necessarie o sostenibili. Con particolare riferimento agli interventi di risanamento economico che dovranno essere attuati in ordine alla concentrazione delle attività di Customer Service, l'Azienda dichiara - e le OO.SS. ne prendono atto - che per mero errore materiale non sono stati individuati, tra le eccedenze dichiarate, n. 2 lavoratori addetti all'ufficio vendite della unità operativa di Perugia. A tal fine, pertanto, le Parti concordano, a modifica/integrazione della comunicazione del 06.09.13, che la procedura in oggetto includa anche la sede di Perugia. In esito alla riunione odierna, le Parti convengono sull'esigenza di accedere a soluzioni non traumatiche per i livelli occupazionali aziendali, attraverso il ricorso a più interventi come di seguito specificato, per la gestione degli esuberanti, ridottisi, in esito all'esame congiunto tra le Parti, a complessivi n. 58 lavoratori, anche tenuto conto di dimissioni nel frattempo intervenute.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.




A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE DI ATTIVITA' E CRISI AZIENDALE.

1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione del trattamento di **CIGS** - ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91 ss.mm.ii. - per cessazione di attività** dell'unità operativa di S. Olcese (Ge) e **per crisi aziendale** delle unità operative di Osimo (AN), Bari, Bentivoglio (BO), Prato, Settimo Milanese (MI), Napoli, Perugia, Treccasali (PR), Roma, Pianezza (TO) e Villorba (TV).
2. La Cigs sarà richiesta per la durata complessiva di 11 mesi, a decorrere dal 01.01.14, per un numero massimo di 72 lavoratori, con le modalità di seguito indicate:

a) **Cigs a zero ore senza rotazione**, per un numero massimo di 47 lavoratori delle unità operative di S. Olcese (Ge) (n.5 lavoratori), Osimo (AN) (n. 2 lavoratori), Bari (n.1 lavoratore), Bentivoglio (BO) (n. 6 lavoratori), Prato (n.6 lavoratori), Settimo Milanese (MI) (n.6 lavoratori), Napoli (n.2 lavoratori), Treccasali (PR) (n.3 lavoratori), Roma (n.4 lavoratori), Pianezza (TO) (n.5 lavoratori), Villorba (TV) (n.5 lavoratori) e Perugia (n.2 lavoratori);

b) **Cigs a rotazione** per un numero massimo di 25 lavoratori, e più precisamente, n. 8 lavoratori dell'unità operativa di Settimo Milanese (MI) ruoteranno su una platea fungibile di 16 unità lavorative e n. 4 lavoratori dell'unità operativa di Roma ruoteranno su una platea fungibile di 09 unità lavorative.

3. Con riguardo al suindicato punto 2) lett.a), si precisa che la Cigs sarà a zero ore senza rotazione per i lavoratori della sede di S. Olcese (GE), stante la chiusura della sede stessa, mentre per i lavoratori delle altre unità operative ivi indicate stante la concentrazione delle attività/soppressione di posizioni organizzative, come illustrato in premessa. Si precisa,

ord.     2

altresi, che con riguardo ai n. 03 lavoratori dichiarati in esubero sull'unità operativa di Treccasali (PR) troverà applicazione il criterio della rotazione sino all'esaurimento delle attività residue.

4. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
6. Al fine di gestire gli esuberi, l'Azienda offrirà, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, la possibilità di ricollocazione all'interno della propria struttura organizzativa, anche mediante l'eventuale assegnazione su base volontaria a mansioni diverse ex art. 4, co. 11 legge 223/91 o mediante trasformazione di alcuni contratti di lavoro in contratti di agenzia. L'Azienda metterà a disposizione dei lavoratori, al fine della loro ricollocazione, percorsi di outplacement. Quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi le Parti concordano di ricorrere alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito meglio specificato.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

7. Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 58 unità lavorative, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, tenuto conto dei profili professionali dichiarati in esubero o considerati con gli stessi fungibili in base alle esigenze tecniche, produttive e organizzative aziendali.
8. A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93 in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 15.09.14.
9. Ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità, entro e non oltre la data indicata nel punto che precede, l'Azienda offrirà incentivo all'esodo, previa sottoscrizione nelle sedi competenti di verbale di conciliazione ex artt. 410-411 c.p.c.

Le Parti concordano, infine, di incontrarsi in sede territoriale o nazionale al fine di verificare l'attuazione del presente accordo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii., nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Handwritten signatures:
Giuseppe Pappalardo
Orlando
Carmine Di Felice
Luigi...
Luigi...
Luigi...
D. V. ...
Stefano...
...
...
...
...
...